



PROVINCIA DI BRINDISI

DECRETO DEL PRESIDENTE

N. 32

del 28-05-2020

OGGETTO: INDIRIZZI PER L'ATTIVAZIONE DEL LAVORO AGILE E INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA' INDIFFERIBILI DA RENDERE CON LA PRESENZA IN SERVIZIO - MISURE ORGANIZZATIVE NECESSARIE.

IL PRESIDENTE

dà atto che in applicazione di quanto disposto dall'art. 73 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020 n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00034) (G.U. Serie Generale n.70 del 17-03-2020) al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, il presente atto è adottato in modalità telematica con mezzi elettronici "a distanza".

Visto che sul decreto in oggetto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18-08-2000 n. 267, sono stati acquisiti i seguenti pareri, con firma digitale:

parere di regolarità tecnico – amministrativa del Dirigente dell'Area, così formulato: Favorevole.

Li, 26-05-2020

Il Dirigente dell'Area
PRETE FERNANDA

IL PRESENTE ATTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA
(Ai sensi dell'art. 5 comma 4 del Regolamento sul sistema dei controlli interni)

Li 26-05-2020

Il Dirigente dell'Area
PRETE FERNANDA

parere di regolarità contabile del Dirigente dell'Area 2, così formulato:

Li,

Il Dirigente dell'Area 2
PRETE FERNANDA

parere del Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato: Conforme.

Li, 27-05-2020

Il Segretario Generale
MOSCARA SALVATORE MAURIZIO

OGGETTO: INDIRIZZI PER L'ATTIVAZIONE DEL LAVORO AGILE E INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA' INDIFFERIBILI DA RENDERE CON LA PRESENZA IN SERVIZIO - MISURE ORGANIZZATIVE NECESSARIE.

IL PRESIDENTE

PREMESSO CHE:

in relazione all'attuale emergenza sanitaria, dichiarata con deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 31/01/2020, il Governo è intervenuto con varie disposizioni che introducono misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, tra cui l'utilizzo di modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa da parte dei dipendenti;

l'art. 1, comma 6, del D.P.C.M. 11/03/2020, efficace dal 12 al 25/03/2020, ha previsto che, fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lett. e), del D.P.C.M. 8/03/2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli artt. da 18 a 23 della L. n. 81/2017 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza;

con la **direttiva n. 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione** sono state fornite indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni;

con **l'art. 87, del decreto legge n.18/2020**, convertito, con modifiche ed integrazioni, in legge n. 27 del 24.04.2020, è stato disposto, tra l'altro, quanto segue:

Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile e' la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: a) limitano la presenza del personale ((nei luoghi di lavoro)) per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente ((tale presenza)), anche in ragione della gestione dell'emergenza; b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81. 2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della ((legge 22 maggio)) 2017, n. 81 non trova applicazione. 3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, ((lettera b)), e per i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati nella vigenza dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19)) le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non e' computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. “

Da ultimo, con **l'art. 263 del decreto legge n. 34 del 19.05.2020** è stato disposto quanto segue:

“1. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2020, adeguano le misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, alle esigenze della progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza. Ulteriori modalità organizzative possono essere individuate con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione. 2. Le amministrazioni di cui al comma 1 si adeguano alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità. 3. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni assicurano adeguate forme di aggiornamento professionale alla dirigenza. L'attuazione delle misure di cui al presente articolo e' valutata ai fini della performance. 4. La presenza dei lavoratori negli uffici all'estero di pubbliche amministrazioni, comunque denominati, e' consentita nei limiti previsti dalle disposizioni emanate dalle autorità sanitarie locali per il contenimento della diffusione del Covid-19, fermo restando l'obbligo di mantenere il distanziamento sociale e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.

RILEVATO CHE:

Il Governo nazionale, con il c.d. “Decreto Rilancio”, n. 34 del 19.05.2020 e con altri decreti ministeriali, tra i quali, da ultimo il decreto 19.03.2020, pubblicato in G.U. 127 del 18.05.2020, ha inteso adottare misure volte a finanziare le opere di manutenzione della rete viaria per gli anni 2020/2024 e le opere di manutenzione ed adeguamento degli edifici scolastici e che, dette opere, vanno progettate ed appaltate quanto prima possibile;

sono in fase di sottoscrizione n. 18 contratti d'appalto afferenti sia a lavori sulla rete viaria provinciale e sia su edifici scolastici di pertinenza della Provincia di Brindisi, i cui lavori, possono immediatamente essere cantierizzati, nel rispetto delle misure di sicurezza stabilite dai vari protocolli adottati per ciascun settore;

CONSIDERATO CHE:

per effetto del cit **art. 263**, da ultimo entrato in vigore, il Governo ha inteso affermare il principio già sancito nel cit. **art. 87**, secondo cui nella pubblica amministrazione, sino al 31.12.2020, il lavoro agile è la modalità ordinaria attraverso la quale espletare ed esigere, rispettivamente, dai lavoratori e dai datori di lavoro pubblici, la prestazione lavorativa, pur dovendosi questa modalità temperare, con l'esigenza, non solo di assicurare la continuità amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, ma -anche e, **soprattutto in questa fase**, in cui l'intero paese mira alla ripresa economica e produttiva, di dare il necessario impulso a tutti quei processi in cui la pubblica amministrazione può sostenere e favorire la ripresa delle attività economiche di cittadini, professionisti ed imprese;

a tal fine, è necessario, pertanto, delineare linee d'indirizzo entro le quali la Dirigenza della Provincia di Brindisi possa adottare misure organizzative volte e idonee a:

- a. garantire la continuità amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti;
- b. individuare le attività da assicurare necessariamente con la presenza sui luoghi di lavoro dei dipendenti, con l'adozione di tutte le misure necessarie per fronteggiare l'emergenza, eventualmente anche a rotazione;
- c. assicurare la progressiva riapertura di tutti gli uffici, entro il 31.12.2020, salvo diverso termine stabilito da fonti normative di rango superiore, nel rispetto delle regole stabilite con il protocollo di sorveglianza sanitaria per la prevenzione del Covid in Provincia di

Brindisi, redatto dal competente medico in data 04.05.2020 e che con il presente atto s'intende approvare;

- d. disporre, a fronte della perdurante situazione emergenziale, di continuare ad attivare modalità di “*Lavoro agile*”, anche con riferimento alle attività indifferibili, per il personale provinciale, nella misura in cui svolge ed opera nell’ambito di processi automatizzati, tali che la modalità di esecuzione della prestazione non impatta in nessun modo sull’obiettivo di cui al punto A;
- e. disporre che sia assicurata, da subito, la presenza in ufficio, anche a rotazione, nel rispetto del Protocollo sanitario come sopra redatto e presentato, dei lavoratori e delle lavoratrici, per i quali la prestazione lavorativa non possa, per ragioni intrinseche, essere svolta in modalità agile, ovvero per tutti quei dipendenti che sono impegnati in processi non completamente automatizzati, nella misura in cui ciò si renda necessario per il conseguimento dell’obiettivo di cui al punto A.

SENTITI in merito i Dirigenti in relazione alle attività dei propri servizi di competenza;

PRESO ATTO:

- del parere favorevole di regolarità tecnica dell’atto espresso dal Responsabile dell’Area 1- Amministrazione Generale, ai sensi dell’art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, allegato al presente decreto;
- del parere di conformità reso dal Segretario Generale ai sensi del vigente Statuto provinciale allegato al presente decreto;

DATO ATTO che, non comportando il presente decreto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, non necessita il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile dell’Area 2- Servizi finanziari;
accertata la propria esclusiva competenza;

D E C R E T A

- 1) **prendere atto ed adottare il protocollo sanitario** proposto dal medico del lavoro competente in data 4 Maggio 2020 e già oggetto di confronto con le OOSS in data 25 Maggio 2020, il quale individua tutte le misure di sicurezza ritenute necessarie per la prevenzione del Covid 19 nell’ambito degli uffici pubblici della Provincia di Brindisi, ferma restando la necessità di ridurre, fino al termine stabilito da fonti governative, per l’emergenza epidemiologica in corso, la presenza simultanea di molte persone nei luoghi, sia chiusi che aperti e, conseguentemente, negli uffici pubblici;
- 2) **individuare**, nell’ambito dei servizi fondamentali e indifferibili erogati dalla Provincia, le seguenti attività ~~indifferibili~~ da rendere con la presenza in servizio dei dipendenti, anche a rotazione, ovvero con la modalità di “*lavoro agile*”, secondo gli indirizzi di cui al presente decreto, e **fino al 31/12/2020**, ovvero fino ad una data antecedente che potrà essere stabilita con apposito D.P.C.M., su proposta del Ministro della Pubblica Amministrazione, in ragione della gestione dell’emergenza:
 - tutte le attività connesse con adempimenti amministrativi, contabili e processuali, aventi termini perentori, stabiliti per legge: solo a titolo di esempio e senza che l’elencazione sia da intendersi come esaustiva e tassativa: elaborazione stipendi e annessi e connessi adempimenti fiscali e previdenziali; pagamento tasse e imposte, rate mutui, monitoraggio salvaguardia equilibri di bilancio, accertamento delle entrate, liquidazione corrispettivi e fatture per crediti regolarmente maturati da terzi, riaccertamento residui, bilancio preventivo, consuntivo, progettazione opere

pubbliche per acquisire finanziamenti, gestione delle opere e dei servizi appaltati ec.ec.;

- tutte le attività connesse con i servizi ai cittadini ed alle imprese: solo a titolo di esempio e senza pretesa di esaustività e tassatività: gestione del trasporto pubblico locale, autorizzazioni e concessioni in materia ambientale, cosap, servizi per integrazione scolastica, stipulazione dei contratti d'appalto, gestione del contenzioso ec.ec.;
- tutte le attività connesse con il buon funzionamento dell'organizzazione interna: solo a titolo esemplificativo e non esaustivo: rilevazione presenze dei dipendenti, presidio punto d'accesso alla sede provinciale, assistenza informatica, gestione albo pretorio e del flusso documentale, gestione della forniture e dei servizi ad uso interno e necessari per il buon funzionamento della macchina amministrativa;
- tutte le attività di competenza della Polizia Provinciale, come previste dalla legge quadro n. 65/1986 e dalle legge regionale della Puglia n. 37/2011;
- tutte le attività di sorveglianza e intervento in tema di viabilità delle sedi stradali di competenza della Provincia;
- tutte le attività connesse all'espletamento delle funzioni di protezione civile nella forma residua rimasta di competenza della Provincia, che rimangono coordinate e organizzate dalla Regione;
- tutte le attività di guardiania, sorveglianza e apertura del palazzo della Provincia;
- tutte le attività istituzionali di assistenza agli organi politici e di direzione che non possono essere assolte con le prestazioni da remoto;

3) **fornire i seguenti indirizzi** ai Dirigenti, ai fini dell'adozione, da parte degli stessi, delle necessarie misure organizzative al fine di:

- A. garantire la continuità amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti;
- B. nell'ambito di quanto stabilito dal punto 2), individuare le attività da assicurare necessariamente con la presenza sui luoghi di lavoro dei dipendenti, con l'adozione di tutte le misure necessarie per fronteggiare l'emergenza, eventualmente anche a rotazione;
- C. premesso il regolare funzionamento di tutti i servizi, assicurare la progressiva riapertura di tutti gli uffici, entro il 31.12.2020, salvo diverso termine stabilito da fonti normative di rango superiore, nel rispetto delle regole stabilite con il protocollo di sorveglianza sanitaria per la prevenzione del Covid in Provincia di Brindisi, redatto dal competente medico del lavoro come sopra approvato;
- D. disporre, a fronte della perdurante situazione emergenziale, di continuare ad attivare modalità di "Lavoro agile", anche con riferimento alle attività indifferibili, per il personale provinciale, nella misura in cui svolge ed opera nell'ambito di processi automatizzati, tali che la modalità di esecuzione della prestazione non impatta negativamente sull'obiettivo di cui al punto A;
- E. disporre che sia assicurata, da subito, la presenza in ufficio, anche a rotazione, nel rispetto del protocollo sanitario come sopra approvato, dei lavoratori e delle lavoratrici, per i quali la prestazione lavorativa non possa, per ragioni intrinseche, essere svolta in modalità agile, ovvero per tutti quei lavoratori che sono impegnati in processi non completamente automatizzati, nella misura in cui ciò si renda necessario per il conseguimento dell'obiettivo di cui al punto A.

4) **disporre che**, secondo quanto sopra previsto, ciascun Dirigente di Area adotti, con proprio motivato provvedimento, le misure organizzative per i dipendenti agli stessi assegnati, con l'attivazione del "*Lavoro agile*", ove possibile e senza alcun effetto negativo sui procedimenti e sulla celerità dell'azione amministrativa, per i processi ad elevata automazione, ovvero prevedendo la presenza, anche a rotazione dei dipendenti negli uffici,

graduale e progressiva, in modo sempre da preservare il conseguimento degli obiettivi e dei principi indicati nel presente atto d'indirizzo e fornendo apposite indicazioni in materia di orario di lavoro, nel rispetto del CCNL e delle disposizioni normative vigenti, nonché per il trattamento dei dati personali e assicurando, comunque, l'invio telematico dell'informativa in materia di sicurezza sul lavoro resa disponibile sul sito dell'INAIL;

- 5) **disporre che** “il lavoro agile”, ove previsto dai provvedimenti organizzativi, sia supportato dalla programmazione di medio e lungo periodo di obiettivi gestionali da raggiungere coerenti con quanto previsto nei documenti di programmazione politica e strategica dell'ente, e che sia adeguatamente monitorato dai dirigenti che assumono specifica responsabilità gestionale in tal senso;
- 6) **dichiarare** il presente decreto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267.

Li, 28-05-2020

Il Presidente
ING. RICCARDO ROSSI
Firmato Digitalmente